

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO CON
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
(R.D. 30/01/23 n° 3267; L.R. 24/01/99 n° 4)**

Ambito di competenza

Le procedure definite nella presente nota si applicano nel Comune di Finale Ligure e negli ambiti territoriali eventualmente ad esso associati o convenzionati. La richiesta di autorizzazione interessa tutti i soggetti che intendono effettuare movimenti di terreno nonché qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi (compresa l'impermeabilizzazione) in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nonché nel bosco (riduzione di superficie boscata) anche al di fuori dell'area vincolata.

Le perimetrazioni ufficiali delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono depositate presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato e, per il Comune di Finale Ligure, anche presso il S.I.T. Servizi on line (Sistema Informativo Territoriale).

Modalità di richiesta

A seconda dell'intervento è previsto un diverso tipo di richiesta.

In generale, si possono suddividere i casi nelle seguenti categorie:

1. Richiesta di **autorizzazione** per la realizzazione di movimenti di terreno e cambio di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4/1999.

L'interessato dovrà rivolgere istanza di autorizzazione al Comune seguendo il modello di domanda allegato. La domanda dovrà essere corredata della documentazione elencata.

Attenzione: Enti pubblici ed assimilati non devono apporre bolli.

Gli interventi che non comportano movimenti di terra o cambi di destinazioni d'uso del terreno come, per esempio, i cambi di destinazione d'uso urbanistici, l'appoggio di manufatti su terreno già impermeabilizzato o modificato (tipo marciapiedi, pavimenti, ecc.), l'uso o la chiusura di intercapedini e opere interne, non necessitano di autorizzazione.

L'Ufficio Vincolo Idrogeologico comunica al richiedente l'avvio del procedimento entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

La durata del procedimento (istruttoria) è di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; entro tale tempo viene rilasciato il provvedimento finale (autorizzazione o diniego).

Il Responsabile del Procedimento può richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo all'indagine geologica e geotecnica e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa.

Nel caso di richiesta di documentazione, l'iter procedimentale rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta. Il procedimento termina con il rilascio del provvedimento finale (autorizzazione o diniego), che viene inviata al richiedente, al Comune eventualmente convenzionato e alla Stazione Carabinieri Forestale di competenza per le funzioni di vigilanza.

2. Richiesta di **autorizzazione ex post** per movimenti di terreno già realizzati.

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati che intendono sanare ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi, già in tutto o in parte effettuato nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. Gli interventi devono ricadere tra quelli conformi agli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e della presentazione della domanda di autorizzazione.

Si specifica che le cosiddette "*Varianti in corso d'opera*" che abbiano comportato movimentazioni di terreno o opere non contemplate nel progetto originario, devono essere considerate a sanatoria per le porzioni di intervento eventualmente già eseguite.

3. Richiesta di **proroga** di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno. Qualora, alla data di scadenza dell'atto autorizzativo, i lavori non siano stati ancora eseguiti od ultimati, potrà essere richiesta la proroga dell'autorizzazione con specifica domanda in marca da bollo, da inoltrarsi a questo Ente entro la data di scadenza dell'autorizzazione stessa, **motivando le ragioni del ritardo nell'esecuzione dei lavori.**
4. Richiesta di **rinnovo** di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno. Nel caso in cui l'autorizzazione risulti scaduta e non siano stati terminati i lavori, è necessario presentare una domanda di rinnovo di autorizzazione, indicando, anche graficamente, lo stato di avanzamento dei lavori e verificando la conformità della documentazione progettuale con la normativa vigente (norme sulle costruzioni, piani di bacino, conformità urbanistica, ecc.) al momento della presentazione della domanda. E' richiesta una relazione tecnico-descrittiva delle opere oggetto di completamento e una relazione tecnica/attestazione redatta da geologo relativa alla conduzione dei lavori sotto il profilo geologico tecnico e alla sussistenza o meno di eventuali problematiche riscontrate in fase realizzativa.

5. **Denuncia Inizio Attività**

Questa modalità di richiesta (in realtà comunicazione) interessa tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici "movimenti di terreno di modesta rilevanza" secondo il disposto dell'art. 35, commi 2 e 3 della L.R. 4/1999 (modificata dalla L.R. 63/2009, art. 15, L.R. 7/2011, L.R. 9/2013, L.R. 4/2014, L.R. 12/2015, L.R. 33/2016, L.R. 29/2017).

Ai fini della L.R. 4/1999, art.35, comma 3, costituiscono "**movimenti di terreno di modesta rilevanza**" quelli che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a 100 metri cubi, un'altezza di scavo o riporto non superiore a metri due, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto (interessato o di proprietà) e siano connessi a:

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla L.R. 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
- c) reinterri e scavi;
- d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
- e) eliminazione di barriere architettoniche;
- f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
- g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;

- h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

6. **Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo (per il vincolo idrogeologico)** le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l'altezza di scavo di cui al comma 3 della L.R. 4/99:

- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
- b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
- c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
- d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all'articolo 48;
- e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
- g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
- h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
- i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;
- j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

E' opportuno precisare che il Regolamento Regionale delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.R. 29/06/99 n° 1, recentemente rivisto dalla L.R. 29/2017) chiarisce che non ricadono nella disciplina di cui all'art. 35 gli ordinari interventi manutentivi e di ripristino dei muri di fascia realizzati con l'antica tecnica dei "**muretti a secco**". Infatti tali interventi, non possono certo alterare o addirittura pregiudicare l'assetto idrogeologico, rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a coltura agraria. Nell'articolo di regolamento si chiarisce inoltre che, per i fini sopra evidenziati, sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quant'altro necessario al ripristino dei muretti a secco e dei ciglioni.

Ovviamente tali interventi possono essere realizzati senza necessità di attivare le procedure di cui all'art. 35, commi 1 e 2, della L.R. 4/99 **purchè non vengano modificate le caratteristiche dimensionali, formali e funzionali delle strutture originarie**.

Un'ultima indicazione viene inoltre fornita dal regolamento in merito alla sistemazione dei terreni coltivati laddove viene chiarito che le ordinarie lavorazioni finalizzate al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni idrici non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35 qui esposto.

L'interessato, almeno **30 giorni** prima dell'inizio effettivo dei lavori, dovrà inoltrare la Denuncia Inizio Attività utilizzando il modello riportato, corredato della documentazione elencata.

L'ufficio competente può richiedere entro l'inizio dei lavori (30 giorni a decorrere dalla data di presentazione), chiarimenti ed integrazioni degli elaborati progettuali ritenuti necessari per il compimento dell'istruttoria. In tal caso l'iter rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

7. Richiesta di autorizzazione per la **riduzione superficie boscata**.

La riduzione della superficie boscata in un'area vincolata idrogeologicamente è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/1999.

Agli effetti della L.R. 4/1999, **art. 2**, comma 1 (modificato dalla L.R. 4/2014), si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Non sono da considerarsi bosco ai sensi della L.R. 4/1999, art. 2, comma 2:

- a) *gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;*
- b) *gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;*
- c) *i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;*
- d) *i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48;*
- e) *le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, nonché le tartufaie coltivate;*
- f) *i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani;*
- f bis) *le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;*
- f ter) *le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.*

Quando sugli appezzamenti di terreno di cui alla precedente lettera b) incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di bosco, tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla legge forestale L.R. 4/1999 per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all'articolo 47, comma 5 della medesima legge: in particolare, ai sensi di tale articolo, per la ripresa dell'attività agricola sui terreni di cui alla precedente lettera b, è sufficiente inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni

oggetto di denuncia di ripresa dell'attività agricola saranno comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.

Il taglio colturale e di utilizzazione del bosco non è considerato riduzione superficie boscata ma è soggetto al Regolamento Regionale n. 1/1999.

La L.R. 9/2013 ha introdotto modifiche e integrazioni alla Legge Forestale L.R. 4/1999 e, in particolare all'art. 47: con l'introduzione dell'art. **47 bis** che prevede "**interventi compensativi**" per le attività volte al mutamento di destinazione d'uso dei boschi in altra destinazione, sono previste infatti attività di compensazione del bosco eliminato, mediante specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione. In proposito, il rilascio dell'autorizzazione viene subordinato al versamento, a favore della Regione Liguria, di un importo di denaro calcolato sulla base di specifici criteri approvati dalla Giunta Regionale.

L'estensione minima dell'area boscata oltre la quale vi è l'obbligo di compensazione è pari a 500 metri quadrati, calcolati secondo quanto disposto all'art. 3 del citato art. 47 bis della L.R. 4/1999.

Per la riduzione di superficie boscata, laddove ammissibile ai sensi del vigente piano urbanistico comunale, l'interessato dovrà rivolgere istanza di autorizzazione al Comune di Finale Ligure seguendo il modello di domanda allegato.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione elencata.

8. Fidejussione e svincolo.

Nel caso di opere che, per la loro complessità o delicatezza, possono avere forte impatto sull'assetto idrogeologico del territorio interessato, il rilascio dell'autorizzazione potrà essere subordinato dalla costituzione di un deposito cauzionale (fidejussione o polizza fidejussoria, come previsto dall'art. 37, comma 3, della L.R. 4/1999), di norma, di importo pari al 10% del costo dei lavori (il deposito non viene richiesto qualora il richiedente sia soggetto pubblico).

L'esercizio della discrezionalità per la richiesta del deposito cauzionale scaturisce, in termini generali, dalla valutazione dei seguenti fattori:

- a) *entità degli scavi e dei riporti (altezza e volume complessivo);*
- b) *condizioni geologiche e morfologiche;*
- c) *presenza o meno di antropizzazione al contorno degli interventi;*
- d) *prescrizione di esecuzione di opere speciali;*
- e) *valutazione dell'ufficio in relazione alla qualità e quantità degli elementi resi disponibili dagli elaborati progettuali (partendo ovviamente dalla quantità minima richiesta dalla vigente normativa).*

Lo svincolo della cauzione avrà luogo a seguito di presentazione di specifica richiesta in carta semplice, corredata dalle relazioni di fine lavori, una redatta dal Direttore dei lavori e l'altra dal Geologo incaricato, ove previsto dall'atto autorizzativo, nelle quali si certifichi la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica dell'area di sedime e l'osservanza delle prescrizioni impartite.

La fidejussione o la polizza fidejussoria dovrà contenere, tra l'altro la seguente dicitura: "**La presente fidejussione avrà valore sino alla sua restituzione da parte dell'Ente garantito in allegato alla Determinazione che liberi l'Istituto da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata e non dovrà essere soggetta ad alcuna altra condizione in merito al periodo di validità**".

9. Verbali amministrativi e gestione del contenzioso.

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi (ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4/1999), coloro che pongono in essere attività o

eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o la denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47 o in contrasto con i limiti dimensionali previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 (minimo) a € 619,75 per ogni decara o frazione inferiore nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi e in tutti i boschi coloro che non osservano le modalità esecutive prescritte caso per caso dalle autorizzazioni o contenute nella denuncia di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47-bis, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 123,29 a € 619,75 nonché all'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ente delegato.

La presentazione di domante a titolo di sanatoria comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, per le quali viene interessato il Corpo Forestale dello Stato, competente in materia forestale, ai fini della redazione del verbale amministrativo.

Per le norme sull'applicazione delle sanzioni amministrative viene fatto riferimento alla L.R. 45/1982 e alla L. 689/1981.

Contro l'accertamento della violazione, il trasgressore od il soggetto responsabile ed eventuali responsabili in solido, entro trenta giorni dalla data di contestazione o della notificazione della violazione possono far pervenire al Comune **scritti difensivi** e documenti nonché richiesta di audizione da parte del Comune stesso. L'ufficio gestione Vincolo Idrogeologico valuta la documentazione e gli scritti difensivi e, qualora sussistano i presupposti di riduzione della somma verbalizzata o di archiviazione (anche ai sensi della Circolare Regionale prot. N° 2021 del 31/08/90), determina la somma dovuta o emette l'ordinanza di archiviazione dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

Il mancato pagamento in misura ridotta comporta l'emissione di specifica ordinanza di ingiunzione di pagamento delle somme verbalizzate sulla scorta di un verbale tecnico e di valutazione da parte dell'ufficio Urbanistica – gestione Vincolo Idrogeologico.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativo-pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 45/1982.

Allegati (ALL. C):

mod. dichiarazione di conformità dei lavori agli Strumenti Urbanistici

mod. comunicazione di inizio attività

mod. richiesta di autorizzazione

mod. richiesta autorizzazione riduzione di superficie boscata

mod. richiesta di rinnovo

mod. richiesta di proroga